

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"**

Art. 53.

*(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)*

16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.